

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9088 Anno 2020

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: SEMERARO LUCA

Data Udienza: 04/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TOURE CHEIKH nato il 01/01/1988

avverso la sentenza del 26/03/2019 del TRIBUNALE di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

lette le conclusioni del PG

Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Genova, con la sentenza del 26 marzo 2019, ha applicato a Toure Cheikh per il delitto ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 la pena di mesi 5 di reclusione ed € 800 di multa ed ha disposto la confisca della somma di denaro provento della cessione «nonché dell'ulteriore somma nella sua disponibilità che, per il taglio delle banconote e per l'assenza di attività lavorativa, appare provento del delitto di illecita cessione».

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Toure Cheikh, deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla confisca della somma di denaro (euro 510) eccedente il provento della accertata cessione, pari a 15 euro, in assenza della prova che la somma provenga dal reato di cessione. La motivazione sarebbe poi apodittica, non risultando il denaro proveniente da altre cessioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che il ricorso è ammissibile in quanto le Sezioni Unite, all'udienza del 26 settembre 2019, sulla questione rimessa («Se, a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, nei confronti della sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale») hanno affermato il principio, di cui si conosce la massima provvisoria, per cui «È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti».

2. Il ricorso è fondato, sussistendo i vizi di violazione di legge e della motivazione, per le seguenti considerazioni.

2.1. Ai sensi dell'art. 7-bis dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 «Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (così Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01).

Inoltre, ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 1 cod. pen. è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato.

2.2. All'imputato è stata applicata la pena per due reati: la cessione di 0,5^{di} di sostanza stupefacente al prezzo di 15 euro e la detenzione di 5,1 grammi di sostanza stupefacente. Ne consegue che il Tribunale ha disposto la confisca, per la somma eccedente i 15 euro, correttamente ritenuta il profitto della cessione, in relazione al reato di detenzione della sostanza stupefacente.

2.3. Deve però esistere, per poter procedere alla confisca, un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti per il quale l'imputato è stato condannato o ha definito il processo ex art. 444 cod. proc. pen.

È certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.

Deve ribadirsi che può costituire oggetto di confisca solo il prodotto o il profitto del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (Cfr. in tal senso Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900).

Cfr. nello stesso senso Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01, per cui in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come strumento, né quale prodotto, profitto o prezzo del reato.

2.4. Nell'ipotesi di detenzione della sostanza stupefacente, ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 1 cod. pen. la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato non costituisce il profitto del reato, perché non è il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito.

Il denaro può essere confiscato solo quando si provi che costituisca il prezzo del reato: cioè il corrispettivo ricevuto dall'imputato da terzi per la detenzione della sostanza stupefacente.

3. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro eccedente quella di

franceschi

euro 15, perché il provvedimento impugnato ha collegato la confisca non al reato di detenzione per il quale è stata emessa la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., rispetto al quale la somma di denaro non può costituire il profitto del reato, ma ad altre, ipotetiche cessioni, dimostrate dalla composizione della somma e dall'assenza di attività lavorativa; cessioni però non oggetto della imputazione e della condanna.

La confisca può essere disposta solo quando sussiste il nesso eziologico tra la condotta di detenzione e la somma di denaro, nel senso prima indicato.

Il Tribunale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati

4. Infine, deve rilevarsi che non è applicabile la giurisprudenza citata dal procuratore generale nella requisitoria scritta, perché il ricorrente ha esplicitamente contestato in radice l'esistenza del rapporto di connessione tra bene e reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova.

Così deciso il 04/02/2020.